REGOLAMENTO (CEE) N. 1971/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

relativo all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 840/68 che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale [3], prevede che la fissazione dei premi di denaturazione ha luogo soltanto se l'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e gli aspetti economici della denaturazione previsti la giustificano ;

considerando che la situazione delle eccedenze della produzione della campagna saccarifera 1969/1970 è stata risanata ; che le prospettive per la campagna saccarifera 1970/1971 fanno supporre, in base allo stato attuale dei dati disponibili, una produzione sensibilmente inferiore a quella della campagna precedente ; che, in queste condizioni e tenuto conto delle altre abituali possibilità di smercio, l'impegno di nuovi quantitativi di zucchero disponibile per la denaturazione non è più giustificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 840/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale [4], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 199/70 [5] è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) **GU n.** 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 50.
(5) GU n. L 27 del 4. 2. 1970, pag. 8.